

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 917.

Delibera massaggiatore massofisioterapista. Determinazioni in ordine alla deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Delibera massaggiatore massofisioterapista. Determinazioni in ordine alla deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017.”** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge 19 maggio 1971, n. 403, *“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”*;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1998 *“Proroga dello svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista per non vedenti”*, in particolare l'articolo 1, comma 2 che stabilisce *“Con decreto del ministro della Sanità, ai sensi dell'articolo 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, sarà rideterminata la figura e il relativo profilo del massofisioterapista. I relativi corsi di formazione saranno riordinati con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro della Pubblica istruzione”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 15 novembre 2006, n. 1959 *“Approvazione del programma di studi del corso di formazione triennale per il rilascio del diploma di qualifica di massaggiatore-massofisioterapista”*;

Vista la legge 26 ottobre 1971 *“Tutela sanitaria delle attività sportive”*;

Visto il D.M. 5 luglio 1975 *“Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2001, n. 480 *“Corsi qualificazione massaggiatori sportivi: requisiti accreditamento strutture formative e accordo Regione Umbria Direzione Sanità e servizi sociali e Comitato regionale Coni Umbria definizione principi generali.”*;

Dato atto che la figura del massaggiatore sportivo è collegata a quella del massaggiatore massofisioterapista, in quanto si accede al relativo corso di formazione, successivamente all'acquisizione della qualifica di massaggiatore massofisioterapista medesimo;

Richiamato l'articolo 1, comma 2 della legge n. 43/2006 che afferma: *“Resta ferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1”*;

Dato atto che, a partire dal 2014, si è proceduto a richiedere, con varie note, a tutti i livelli sia ministeriale, sia alla Commissione Salute, di definire una specifica disciplina per le figure professionali sopra indicate, in particolare con:

— nota del direttore regionale alla *Salute e coesione sociale* prot. n. 0044263 del 28 marzo 2014, inviata al Ministero della Salute, Direzione generale delle *Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N.*,

— nota del direttore regionale alla *Salute e coesione sociale*, prot. n. 0043272 del 29 febbraio 2016, inviata al Coordinamento della Commissione Salute presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per conoscenza al Ministero della Salute, Direzione generale delle *Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N.*,

— nota dell'assessore regionale alla Salute prot. n. 0096018 del 4 maggio 2016 inviata al Coordinamento della Commissione Salute, presso la Regione Piemonte e all'assessore regionale del Piemonte;

Constatato che alle suddette richieste non è stato dato alcun riscontro;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1031 del 18 settembre 2017, *“Istanze per l'autorizzazione a svolgere corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di massaggiatore - massofisioterapista e per massaggiatore sportivo - Determinazioni”*;

Ricordato che il citato provvedimento n. 1031/2017 stabilisce quanto segue:

“...omissis...”

2) di stabilire, considerata la mancanza di un quadro di riferimento normativo certo, che non è opportuno procedere ad accreditare/autorizzare nuove strutture per il rilascio delle seguenti qualifiche: massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo;

3) di stabilire, inoltre, che a partire dal prossimo piano di formazione 2018/2020 e fino ad un intervento di disciplina nazionale (Accordo Stato-Regioni) e successiva regionale, non si procederà ad autorizzare la formazione delle seguenti qualifiche: massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo

...omissis...”;

Dato atto che avverso la suddetta delibera sono stati presentati ricorsi avanti al giudice amministrativo da parte di operatori economici precedentemente autorizzati allo svolgimento di corsi per massaggiatore massofisioterapista e, in un caso, anche per massaggiatore sportivo;

Rilevato che in data 1° agosto 2018 sono pervenute: la nota a firma dell'avv. Massimo Metelli - nota inviata nell'inten-

resse di Punto Formazione s.r.l. - acquisita al prot. reg. n. 0158714 nella medesima data e la nota dell'Istituto Enrico Fermi s.r.l. acquisita al prot. reg. n. 0158581 del 1° agosto 2018, nota che porta la data 2 ottobre 2017, con le quali entrambi gli operatori economici hanno presentato domanda di revisione in autotutela della deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017;

Constatato che:

— Alla nota prot. n. 0227606 del 26 ottobre 2017, di notifica al Ministero della Salute, Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N. della deliberazione n. 1031/2017, non è stato dato alcun riscontro, né è intervenuto alcun intervento normativo da parte del Ministero medesimo;

— Nel frattempo, tuttavia, sono intervenuti i seguenti alcuni provvedimenti normativi e giurisprudenziali:

— Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 219/2018, depositata il 16 gennaio 2018, ha affermato, tra l'altro, quanto segue: "...Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo dell'art. 6, co. 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992, il quale disciplina la formazione del personale della riabilitazione, il Ministro della Sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni dal 1° gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previste dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'art. 9 della L. 19 novembre 1990, n. 341.

Non essendo però intervenuto un atto di individuazione della figura del massofisioterapista, come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione" (sentenza n. 219/2018, sub II in Diritto).

— La permanente validità dei corsi di massaggiatore-massofisioterapista è stata riconfermata da Consiglio di Stato anche con sentenza n. 2571/2018, che ha giudicato sull'appello proposto dall'Istituto Enrico Fermi di Perugia avverso la sentenza del Tar Lazio n. 4497/2017, nella quale si affermava l'intervenuta abrogazione di una parte significativa del quadro normativo disciplinante la figura del massofisioterapista ed in particolare il del D.M. 7 settembre 1976 e del D.M. 17 febbraio 1997, n. 105.

In proposito, il supremo Organo di Giustizia amministrativa si è così espresso: "Deve rilevarsi, peraltro, che l'affermazione del Tribunale di prime cure con riguardo all'assetto ordinamentale **risulta meramente incidentale** e sembra far riferimento a quanto dedotto dal Ministero nelle sue difese; neppure essa appare contraddittoria con quanto dedotto in primo grado dallo stesso Istituto, **non essendosi pronunciato, il primo giudice, sull'abrogazione dei DD.MM. menzionati**, bensì limitandosi a rilevare che si è verificata "l'abrogazione di una parte cospicua del quadro evocato dal ricorrente", con riferimento a tale quadro, ha richiamato i DD.MM. 7 settembre 1976 e 17 febbraio 1997, n. 105.

Per completezza, quanto al complesso quadro ordinamentale di settore, il Collegio non può che richiamare quanto affermato dalla Sezione (con la sentenza n. 4788/2015 e più recentemente, con specifica attinenza alla valenza dei corsi, n. 219/2018) che ha posto in evidenza come la figura del masso-fisioterapista non è stata soppressa, ma trova collocazione nell'ambito della categoria degli "operatori di interesse sanitario" di cui al comma 2, dell'art. 1 della legge n. 43/2006. Ancora la Sezione ha avuto modo di rilevare che "non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971, n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all'attività di massaggiatore e di masso-fisioterapista natura giuridica di libera professione - cfr. Cons. St., Sez. IV, 23 novembre 1985, n. 567), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 30 maggio 2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.)" (sentenza n. 2571/2018, punto III).

— La legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" che contiene il riordino delle professioni sanitarie, individuandone ed istituendone di nuove, non tratta il profilo del massaggiatore massofisioterapista, permanendo pertanto in proposito la situazione precedente;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

— 29 settembre 2005, n. 1581,

— 9 dicembre 2015, n. 1459,

— 13 giugno 2016, n. 654;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'articolo 21-quinquies;

Ritenuto che l'inerzia dei livelli ministeriali e nazionali chiamati a svolgere le funzioni sopra richiamate può arrecare pregiudizio agli operatori economici che hanno presentato istanza per l'autorizzazione allo svolgimento dei suddetti corsi;

Rilevato, tra l'altro, opportuno operare perseguendo l'interesse pubblico allo sviluppo delle imprese locali e della conseguente occupazione;

Ritenuto, avuto riguardo a quanto contenuto nel rapporto istruttorio al presente atto e alle istanze presentate, sia prima, sia dopo l'atto n. 1031/2017, per l'acquisizione dell'autorizzazione a svolgere corsi per massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, di procedere a revocare la medesima deliberazione di Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1031;

Ritenuto di autorizzare corsi di formazione, per la vigenza del presente piano, i soggetti già precedentemente autorizzati che dispongono dei requisiti previsti dai rispettivi atti di accreditamento;

Ritenuto, inoltre, di incaricare le strutture regionali competenti a predisporre una disciplina sulla base di quella che si rinviene negli atti di autorizzazione già adottati dalla Giunta regionale e mutuando, per l'accREDITAMENTO, per quanto compatibile, la disciplina già utilizzata per l'operatore socio sanitario, disciplina da recepire successivamente

con propria deliberazione e che si applicherà fino a quando non interverrà una disciplina nazionale;

Ritenuto, altresì, che i soggetti che hanno presentato istanza ma che non vengono autorizzati con il presente atto, potranno essere successivamente accreditati e autorizzati, sulla base della disciplina da approvarsi;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'articolo 17, comma 2 del regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di revocare in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1031 recante *“Istanze per l'autorizzazione a svolgere corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di massaggiatore-massofisioterapista e per massaggiatore sportivo - Determinazioni”*;

2. di confermare, sulla base degli atti precedentemente assunti, il riconoscimento dei requisiti e dei progetti formativi già autorizzati, che gli operatori economici, Istituto Enrico Fermi s.r.l. e Punto Formazione s.r.l., sono soggetti accreditati a svolgere corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista e l'Istituto Enrico Fermi anche per massaggiatore sportivo;

3. di fare salve le istanze di autorizzazione precedentemente pervenute (conservate agli atti di Ufficio) ai fini dello svolgimento di corsi di formazione per il rilascio della qualifica di massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, in particolare:

a. massaggiatore massofisioterapista - Istituto Enrico Fermi s.r.l. e Punto Formazione s.r.l.,

b. massaggiatore sportivo - Istituto Enrico Fermi s.r.l.;

4. di fare salve le ulteriori istanze di accreditamento/autorizzazione precedentemente pervenute (conservate agli atti di Ufficio) ai fini dello svolgimento di corsi di formazione per il rilascio della qualifica di massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, in particolare:

a. massaggiatore massofisioterapista - New Consulting, Professional Training, ATS Schola Sanitas,

b. massaggiatore sportivo - Professional Training, ATS Schola Sanitas;

5. di incaricare le Strutture regionali competenti a predisporre una specifica disciplina di accreditamento (struttura e progetto formativo) di soggetti formatori interessati a svolgere corsi di formazione per l'acquisizione delle qualifiche di massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, sulla base di quella che si rinviene negli atti di autorizzazione già adottati dalla Giunta regionale mutuando, per l'accREDITAMENTO delle strutture, per quanto compatibile, la disciplina già utilizzata per l'operatore socio sanitario, da recepire successivamente con propria deliberazione, dando atto che si applicherà fino a quando non interverrà una disciplina nazionale;

6. di dare atto che la disciplina di cui al precedente punto 5. sarà approvata con propria deliberazione;

7. di stabilire che le istanze di cui al precedente punto 4. saranno prese in considerazione, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale della disciplina di cui al precedente punto 5 del presente atto;

8. di rinviare al successivo atto le autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi per massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, per il triennio 2018/2020;

9. di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;

10. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* regionale e nel sito istituzionale della Regione Umbria, Sezione Salute.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Delibera massaggiatore massofisioterapista. Determinazioni in ordine alla deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017.

Il 27 luglio 2018 si è conclusa la fase istruttoria della proposta di deliberazione relativa a *“Pianificazione, per il triennio 2018/2020, della formazione in ambito sanitario”*.

In tale proposta, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale per la seduta odierna, 2 agosto 2018, dopo aver relazionato in ordine alle vicende di diritto e di fatto che hanno interessato il profilo del massaggiatore massofisioterapista, si propone nel dispositivo, con riferimento al suddetto profilo quanto di seguito:

“18. di dare atto che le determinazioni in merito all'autorizzazione per massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo potranno essere assunte solo in esito alle pronunce amministrative relative ai ricorsi pendenti;”.

In data 1° agosto 2018 sono pervenute la nota a firma dell'avv. Massimo Metelli - nota inviata nell'interesse di Punto Formazione s.r.l. - acquisita al prot. reg. n. 0158714 nella medesima data ed è stata inoltrata dall'Istituto Enrico Fermi s.r.l. acquisita al prot. reg. n. 0158581 del 1° agosto 2018 la nota che porta la data 2 ottobre 2017, con le quali entrambi gli operatori economici hanno presentato domanda di revisione in autotutela della deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017, avverso la quale i medesimi operatori hanno presentato ricorso giurisdizionale attualmente pendenti avanti il TAR Umbria.

Si rappresenta che il citato provvedimento n. 1031/2017 stabilisce quanto segue:

“...omissis...”

4) di stabilire, considerata la mancanza di un quadro di riferimento normativo certo, che non è opportuno procedere ad accreditare/autorizzare nuove strutture per il rilascio delle seguenti qualifiche: massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo;

5) di stabilire, inoltre, che a partire dal prossimo piano di formazione 2018/2020 e fino ad un intervento di disciplina nazionale (Accordo Stato-Regioni) e successiva regionale, non si procederà ad autorizzare la formazione delle seguenti qualifiche: massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo;

...omissis...”;

Nonostante quanto precedentemente rappresentato, gli stessi operatori avevano presentato istanze (conservate agli atti di Ufficio) per l'autorizzazione allo svolgimento di corsi per il triennio formativo 2018/2020, Punto Formazione s.r.l. per massaggiatore massofisioterapista e Istituto Enrico Fermi s.r.l. per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo.

Va, inoltre, rappresentato che altri operatori economici, già accreditati all'erogazione di corsi OSS, hanno presentato istanza di accreditamento ai fini dello svolgimento dei corsi per massaggiatore-massofisioterapista: New Consulting di Fossato di Vico, Professional Training s.r.l. di Orvieto e ATS Schola Sanitas di Città di Castello; per i corsi di massaggiatore sportivo: Professional Training s.r.l. di Orvieto e ATS Schola Sanitas di Città di Castello.

Si riporta, in sintesi, una breve ricostruzione che ha determinato l'adozione della sopra richiamata deliberazione n. 1031/2017.

Sin dal 1996, nella nostra Regione, la formazione relativa tali figure è stata autorizzata sulla base della legge 19 maggio 1971, n. 403, “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi” che, all'articolo 1, comma 1 prevedeva “La professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del ministro per la Sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.”. Successivamente, il D.M. 10 luglio 1998 aveva disposto all'articolo 1, comma 2 che la figura e il relativo profilo del massofisioterapista sarebbe stato rideterminato con decreto del Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, ma ciò non è avvenuto. Tuttavia, con deliberazione di Giunta regionale, 15 novembre 2006, n. 1959 era stato approvato il programma di studi del corso di formazione triennale per il rilascio del diploma di qualifica di massaggiatore-massofisioterapista, con riferimento ad un unico operatore economico umbro.

Le figure del massaggiatore massofisioterapista e del massaggiatore sportivo sono collegate, in quanto si accede al corso di formazione per massaggiatore sportivo solo successivamente all'acquisizione della qualifica di massaggiatore massofisioterapista.

La figura del massaggiatore sportivo è regolamentata dalla legge 26 ottobre 1971, “Tutela sanitaria delle attività sportive” e dal D.M. 5 luglio 1975, “Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi”.

Con deliberazione 16 maggio 2001, n. 480 la Giunta regionale aveva, quindi, disciplinato anche i corsi per massaggiatori sportivi, sempre con riferimento ad un operatore economico.

Dopo il riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 43/2006, incerto è divenuto l'inquadramento del profilo di massaggiatore massofisioterapista, non essendo stato annoverato tra quelli disciplinati dalla medesima legge. Tale figura professionale non è stata disciplinata nemmeno da uno specifico Accordo Stato Regioni, come è avvenuto per altre figure di operatori sanitari. La problematica, anche in ragione di tale quadro normativo incerto, è stata oggetto di numerose pronunce dei giudici amministrativi.

Per completezza di informazione, si riportano di seguito le pronunce emesse da parte degli organi competenti - in aggiunta a quelle già citate - in seguito a ricorsi avverso atti regionali relativi alla figura del massaggiatore massofisioterapista:

- Parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 1105/2016 del 5 maggio 2016,
- Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016,
- Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1273/2018 pubblicata 1° marzo 2018,
- Ordinanza Tar Umbria, Sezione Prima, n. 135/2016 pubblicata 8 settembre 2016,
- Sentenza del Tar Umbria, Sezione Prima, n. 157/2017 pubblicata 21 febbraio 2017,
- Decreto del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1035/2017 pubblicato 10 marzo 2017,
- Ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1212/2017 pubblicata 23 marzo 2017,
- Sentenza del Tar Umbria, Sezione Prima, n. 558/2017 pubblicata 1° settembre 2017,
- Decreto del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 3732/2017 pubblicato 8 settembre 2017,
- Ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 3985/2017 pubblicata 21 settembre 2017.

La Regione Umbria per superare questa situazione, a partire dal 2014, ha proceduto a richiedere, con varie note,

sia a livello ministeriale, sia alla Commissione Salute della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, di definire una specifica disciplina, in particolare:

— nota del direttore regionale alla *Salute e coesione sociale* prot. n. 0044263 del 28 marzo 2014, inviata al Ministero della Salute, Direzione generale delle *Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N.*,

— nota del direttore regionale alla *Salute e coesione sociale*, prot. n. 0043272 del 29 febbraio 2016, inviata al Coordinamento della Commissione Salute presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per conoscenza al Ministero della Salute, Direzione generale delle *Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N.*,

— nota dell'assessore regionale alla Salute prot. n. 0096018 del 4 maggio 2016 inviata al Coordinamento della Commissione Salute, presso la Regione Piemonte e all'assessore regionale del Piemonte.

Alle suddette comunicazioni non è stato dato riscontro se non alla nota prot. n. 0043272 del 29 febbraio 2016, da parte del Ministero della Salute che, tra l'altro, ha dichiarato:

“... alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, in carenza di un profilo professionale e di una compiuta disciplina del relativo ordinamento didattico, sembrerebbe che anche l'autorizzazione regionale dei corsi per massaggiatore massofisioterapista debba essere sospesa.

Si fa presente che questo Ministero, a seguito dei lavori del Tavolo sul massofisioterapista istituito dal sottosegretario di stato alla Salute, sta approfondendo l'opportunità di addivenire ad una razionalizzazione delle figure professionali che operano nell'ambito dell'area della riabilitazione ad un livello inferiore rispetto a quello delle professioni sanitarie con la messa a punto di uno specifico Accordo Stato Regioni, atteso che dopo l'intervento della citata legge 43 del 2006, non si può intervenire in materia con una legge regionale ad hoc.”.

Con il precedente piano della formazione in sanità 2015/2017 la Giunta regionale aveva autorizzato un operatore privato a svolgere corsi sia per massaggiatore massofisioterapista, sia quelli per massaggiatore sportivo. L'Istituto Enrico Fermi di Perugia, sulla base di Protocolli di Intesa sottoscritti dalla Regione e dallo stesso Istituto, approvati con specifici provvedimenti di Giunta regionale è stato, dal 1996 al 2016 l'unico operatore nel territorio regionale accreditato ed autorizzato a svolgere corsi di massaggiatore massofisioterapista (oltre quelli di massaggiatore sportivo). Da un monitoraggio svolto, come dichiarato dallo stesso Istituto, risulta che sono stati formati nell'arco temporale compreso tra l'anno formativo 1999/2000 e l'anno formativo 2014/2015 un numero complessivo di 5.153 massaggiatori massofisioterapisti.

A partire dall'anno 2016, un altro operatore, Punto Formazione s.r.l. di Foligno, è stato autorizzato a svolgere i medesimi corsi. I relativi provvedimenti autorizzatori n. 1459/2015 e n. 654/2016, sono stati oggetto di ricorsi amministrativi proposti dall'Istituto Enrico Fermi, la cui complessità ed i relativi adempimenti hanno gravato in modo significativo sugli Uffici regionali competenti.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1031/2017 è stata notificata con nota prot. n. 0227606 del 26 ottobre 2017 al Ministero della Salute, Direzione generale delle *Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N.*, ma non è stato dato alcun riscontro, né c'è stato al riguardo alcun intervento normativo da parte del medesimo Ministero.

Nel frattempo, tuttavia, sono intervenuti i seguenti provvedimenti normativi e giurisprudenziali:

— Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 219/2018, depositata il 16 gennaio 2018, ha affermato, tra l'altro, quanto segue: *“...Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo dell'art. 6, co. 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992, il quale disciplina la formazione del personale della riabilitazione, il ministro della Sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni dal 1° gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previste dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'art. 9 della L. 19 novembre 1990, n. 341.*

Non essendo però intervenuto un atto di individuazione della figura del massofisioterapista, come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione” (sentenza n. 219/2018, sub II in Diritto).

— La permanente validità dei corsi di massaggiatore-massofisioterapista è stata riconfermata dal Consiglio di Stato anche con sentenza n. 2571/2018, che ha giudicato sull'appello proposto dall'Istituto Enrico Fermi di Perugia avverso la sentenza del Tar Lazio n. 4497/2017, nella quale si affermava l'intervenuta abrogazione di una parte significativa del quadro normativo disciplinante la figura del massofisioterapista ed in particolare il del D.M. 7 settembre 1976 e del D.M. 17 febbraio 1997, n. 105.

In proposito, il supremo Organo di Giustizia amministrativa si è così espresso: *“Deve rilevarsi, peraltro, che l'affermazione del Tribunale di prime cure con riguardo all'assetto ordinamentale **risulta meramente incidentale** e sembra far riferimento a quanto dedotto dal Ministero nelle sue difese; neppure essa appare contraddittoria con quanto dedotto in primo grado dallo stesso Istituto, **non essendosi pronunciato, il primo giudice, sull'abrogazione dei DD.MM. menzionati**, bensì limitandosi a rilevare che si è verificata “l'abrogazione di una parte cospicua del quadro evocato dal ricorrente”, con riferimento a tale quadro, ha richiamato i DD.MM. 7 settembre 1976 e 17 febbraio 1997, n. 105.*

Per completezza, quanto al complesso quadro ordinamentale di settore, il Collegio non può che richiamare quanto affermato dalla Sezione (con la sentenza n. 4788/2015 e più recentemente, con specifica attinenza alla valenza dei corsi, n. 219/2018) che ha posto in evidenza come la figura del masso-fisioterapista non è stata soppressa, ma trova collocazione nell'ambito della categoria degli “operatori di interesse sanitario” di cui al comma 2, dell'art. 1 della legge n. 43/2006. Ancora la Sezione ha avuto modo di rilevare che “non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971, n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all'attività di massaggiatore e di masso-fisioterapista natura giuridica di libera professione - cfr. Cons. St., Sez. IV, 23 novembre 1985, n. 567), con conse-

guente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 30 maggio 2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.)" (sentenza n. 2571/2018, punto III).

— La legge 11 gennaio 2018, n. 3 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”* che contiene il riordino delle professioni sanitarie, individuandone ed istituendone di nuove, non tratta il profilo del massaggiatore massofisioterapista, permanendo pertanto in proposito la situazione precedente.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente regolamento interno della Giunta, le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

Perugia, li 2 agosto 2018

Il responsabile del procedimento
F.TO IVANA RANOCCHIA